

Genova, 29.01.2020

**ARERA – Documento di Consultazione 530/2019/R/eel**  
**Interventi di aggiornamento al Codice di rete tipo per il servizio di trasporto dell'energia elettrica.**  
**Contributo alla consultazione del Gruppo ERG**

Il gruppo ERG condivide gli obiettivi proposti e perseguiti da codesta Autorità volti a ridurre, da un lato, l'esposizione creditizia del Sistema nei confronti degli operatori e dall'altro a ottimizzare le disposizioni già previste dal Codice di Rete, al fine di ridurre i costi per gli operatori e per i clienti finali.

**Osservazioni generali**

In generale, il documento recepisce le esigenze da tempo segnalate da parte degli operatori, a tre anni dall'adozione del Codice di rete.

ERG condivide l'obiettivo di minimizzare il rischio di esposizione del sistema e la conseguente riduzione delle garanzie versate dall'utente del trasporto. Per tali motivi è pienamente condivisibile l'eliminazione della fase del sollecito e la riduzione dei tempi previsti per la notifica di diffida all'utente del trasporto in caso di inadempienza.

Per quanto concerne l'entrata in vigore del provvedimento, per consentire i necessari adeguamenti dei sistemi organizzativi e tecnici da parte di tutti gli operatori, auspichiamo che gli interventi proposti entrino in vigore non prima di quattro mesi dalla data di approvazione della presente consultazione.

**Osservazioni puntuali**

Di seguito si riportano le osservazioni ad alcuni quesiti puntuali:

- Q1. Si ritiene condivisibile eliminare la procedura di sollecito ai fini di riduzione dell'esposizione in materia di inadempimenti connessi al pagamento delle fatture? Analogamente, si ritiene opportuno eliminare la procedura di sollecito anche in materia di inadempimenti connessi alla gestione delle garanzie?*
- Q2. Si ritiene condivisibile la riduzione del tempo a disposizione dell'impresa distributrice per diffidare l'utente inadempiente sia in materia di inadempimenti connessi al pagamento delle fatture che in materia di inadempimenti connessi alla gestione delle garanzie?*

Come esposto nelle osservazioni di carattere generale, apprezziamo le proposte esposte, in quanto in grado di ridurre sia l'esposizione del sistema e sia l'importo delle garanzie.

Intervenire sulla procedura di sollecito, eliminandola, e sulla tempistica della diffida, riducendola da 7 giorni ad uno, sono sicuramente interventi finalizzati alla riduzione delle garanzie.

*Q4. Si condivide la definizione di una soglia di tolleranza progressiva in base al GAR per procedere con l'adeguamento delle garanzie qualora queste risultino sottodimensionate?*

*Q6. Nell'articolazione proposta delle soglie di tolleranza per la revisione delle garanzie, si ritengono queste correttamente individuate in relazione all'entità del GAR sottostante?*

*Q7. Si ritiene opportuno individuare un valore economico (es. 100.000 €) quale ulteriore condizione per la richiesta all'utente di adeguamento delle garanzie anche se il GAR prestato risulti all'interno della soglia di tolleranza delineata? Indicare eventuale valore.*

Q4. Condividiamo la definizione di una soglia di tolleranza progressiva in base al GAR ai fini dell'adeguamento delle garanzie, qualora sottodimensionate.

Q6. Le soglie di tolleranza per la revisione delle garanzie si possono ritenere correttamente individuate in relazione all'entità del GAR sottostante.

Q7. Non è opportuno inserire un valore economico in quanto rappresenterebbe una barriera all'ingresso per chi ha stipulato contratti con un numero ridotto di clienti con un singolo distributore.

*Q8. Si ritiene adeguato l'approccio regolatorio illustrato rispetto al giudizio di rating? Si condivide l'orientamento per cui all'utente in possesso di idoneo giudizio di rating possano essere richieste garanzie c.d. "tradizionali" in caso di incremento rilevante dei punti di prelievo serviti dall'utente sia una misura che assicuri un idoneo bilanciamento degli interessi in gioco ovvero del Sistema e del medesimo utente del trasporto?*

*Q9. Si ritiene correttamente individuata la progressività dell'ammontare di garanzie c.d. "tradizionali" richieste in caso di incremento rilevante dei punti di prelievo serviti dall'utente in funzione del livello del giudizio di rating?*

Pur condividendo il processo prospettato dall'Autorità, riteniamo che l'adeguamento GAR, in caso di incremento rilevante del numero dei punti di prelievo, dovrebbe essere commisurato ai volumi di energia oggetto di trading.

\*\*\*